

COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 29.09.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).- APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.-

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18,35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato del Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di I convocazione. All'appello risultano:

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| RICCHIUTI MARIA | SINDACO | Presente |
| GUZZO GIOVANNI | CONSIGLIERE | Presente |
| MATTEO RICCHIUTI | CONSIGLIERE | Presente |
| ROMANELLI VALERIA | CONSIGLIERE | Assente |
| GUIDA PAOLO | CONSIGLIERE | Presente |
| TORTORELLA ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente |
| RICCHIUTI ANIELLO | CONSIGLIERE | Presente |
| DI POLITO CHIARINA | CONSIGLIERE | Presente |
| DE VITA ADRIANO | CONSIGLIERE | Assente |
| SPERANZA GIUSEPPINA | CONSIGLIERE | Presente |
| GUIDA MICHELE | CONSIGLIERE | Assente |


Totale presenti 8

Totale assenti 3

- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA CITARELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente AVV. MARIA RICCHIUTI nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del settore (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragioneria@comune.novivelia.sa.it – www.comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014.-

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione."*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013, art. 1 commi dal 641 al 668, delinea l'applicazione dall'anno 2014 di una tassa analoga al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), introdotti alla fine dell'anno 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la tassa sui rifiuti (TARI) continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di una tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



- o l'obbligo per il Comune di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- o la possibilità (commi 651 e 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, utilizzato nell'anno 2013 per la definizione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato;
 - b) in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nell'anno 2013 per la conferma della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

CONSIDERATO che, nell'ambito della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che il Comune determina, con regolamento, la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- 1) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO, a riguardo, il "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", formulato dalla competente Commissione consiliare con verbale prot. n. 3727 in data 08 settembre 2014, in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) non comportano una sostanziale modifica della disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato, introdotta nell'anno 2013 e recepita con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) a copertura dei costi del servizio per l'anno 2013 (Art. 5 comma 4-quater D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124.-Provvedimenti.*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della nuova tassa;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare,

in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

RITENUTO, quindi, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di €. 337.361,67 (I.V.A. prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, così ripartiti:

| Descrizione utenze | Numero utenze | % costi da attribuire | Costi attribuiti (Euro) |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Utenze domestiche | 1.162 | 93,90% | 316.782,61 |
| Utenze non domestiche | 66 | 6,10% | 20.579,06 |
| Totale | 1.228 | 100,00% | 337.361,67 |

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'Area Tributi e riportate nella tabella sottostante:

| Descrizione utenze | Numero utenze | Superfici imponibili (metro quadrato) |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Utenze domestiche | 1.162 | 129.356 |
| Utenze non domestiche | 66 | 5.393 |
| Totale | 1.228 | 134.749 |

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 nella misura specificata nel dispositivo della presente proposta di deliberazione;



DATO ATTO che, con l'introduzione della tassa sui rifiuti (TARI):

- non è più applicabile l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA e MECA);
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, stabilisce che "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, i quali hanno introdotto ulteriori disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011), il quale prevede che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08 novembre 2004;

VISTO il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2013;



ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, che si allega alla presente proposta di deliberazione - Allegato A) - quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge un costo complessivo di €. 337.361,67 (I.V.A. prevista per legge inclusa), al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali;
- 3) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione - Allegato B) - quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che le tariffe di cui innanzi sono state determinate avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- 5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
- 6) di quantificare, in via previsionale, nell'importo di €. 337.361,67 il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
- 7) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, demandando alla Giunta Comunale di individuare le relative modalità di riscossione in conformità alla normativa vigente in materia:

| Rata | Scadenza |
|---------|-----------------|
| 1^ Rata | 16 gennaio 2015 |
| 2^ Rata | 16 luglio 2015 |

- 9) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 in unica soluzione entro il 16 gennaio 2015;
- 10) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;



- 11) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;
- 12) di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria degli adempimenti connessi, al fine dei necessari e conseguenti appostamenti nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, nelle forme indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione - Allegato C - quale parte integrante e sostanziale;
- 13) di demandare al Responsabile dell'Area Tributi gli adempimenti relativi alla riscossione, secondo le modalità che saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
- 14) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 15) di garantire la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 16) di allegare copia della deliberazione di cui innanzi al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 17) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, l'immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

Novi Velia, li 25 settembre 2014



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Citarella)

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)





Allegato A)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

Protocollo n. 3888 del 25 settembre 2014

PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
PER L'ANNO 2014



1. Premessa.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, come previsto dall'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i quali, tra l'altro, stabiliscono che:

- E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (*comma 639*).
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (*comma 641*).
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (*comma 650*).
- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*comma 651*).
- Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (*comma 652*).
- A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (*comma 653*).
- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (*comma 654*).
- Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (*comma 655*).

- Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (*comma 658*).
- Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (*comma 667*).
- Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (*comma 682*).
- Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (*comma 683*).

Questo documento considera, altresì, alcune disposizioni contenute nel Titolo 3 del "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", formulato dalla competente Commissione consiliare con verbale prot. n. 3727 in data 08 settembre 2014, in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare del presente Piano Finanziario, ed in particolare:

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*art. 28, comma 2*).
- Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 2 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, secondo i criteri indicati dagli artt. 32, 33 e 35 del presente regolamento (*art. 28, comma 4*).
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al

successivo art. 31. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 28, comma 5).

- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.) (art. 30, comma 1).
 - In particolare, la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 30, comma 2).
 - Per la determinazione dei costi sono considerate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti del servizio di gestione dei rifiuti, risultanti dal piano finanziario di cui al successivo art. 31 (art. 30, comma 3).
 - A partire dal 2016, nella determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 30, comma 4).
 - A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti (TARI) (art. 30, comma 5).
 - I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 31 del presente regolamento (art. 30, comma 6).
 - La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (art. 31, comma 1).
 - Il piano finanziario indica i costi annuali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni (art. 31, comma 2).
 - Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
- Il piano finanziario, inoltre, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni (art. 31, comma 3).
- E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare si considera anche la

variazione intervenuta nei costi a preventivo e a consuntivo, per la sola parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio (*art. 31, comma 4*).

- La tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee, come da allegato A) al presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività (*art. 32, comma 1*).
- Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 28, comma 4, del presente regolamento, può commisurare la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (*art. 32, comma 3*).
- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (*art. 32, comma 4*).
- Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, quali coefficienti di produttività possono essere assunti quelli rilevati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, eseguite dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti o da altri soggetti affidatari del medesimo servizio in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico, quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia ovvero quelli statistici pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. In ogni caso, i costi annuali determinati in applicazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe (*art. 32, comma 5*).
- Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc. (*art. 33, comma 1*).
- La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare (*art. 33, comma 2*).
- Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che possiedono o detengono locali o aree scoperte nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro (*art. 35, comma 1*).
- La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili (*art. 35, comma 2*).

Il presente Piano Finanziario, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari di cui innanzi, viene redatto in forma semplificata, non tenendo conto, quindi, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Saranno comunque considerate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.



2. Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale.

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Novi Velia (SA) si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale.

Obiettivo di igiene urbana.

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune tramite la Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA), con l'impiego del personale e degli automezzi previsti nel piano per la gestione integrata dei rifiuti.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani.

L'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani fino ad oggi ottenuto (60,86% di raccolta differenziata) è stato possibile grazie ad una differenziazione mirata. In questi anni si proseguirà con l'obiettivo di limitare la produzione di rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti solidi urbani non differenziati.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti non differenziati, l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trattamento, smaltimento e recupero. Il servizio relativo ai rifiuti non differenziati è gestito dalla società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

Obiettivo economico.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.). In particolare, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Obiettivo sociale.

Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della tariffa.



3. Relazione al Piano Finanziario.

Descrizione del modello gestionale e organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Novi Velia (SA) conta al 31 dicembre 2013 n. **2.319** abitanti.

Nel Comune è in atto, ormai da anni, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti solidi urbani in modalità porta a porta. Rispetto al vecchio sistema di raccolta tramite cassonetti stradali, questo sistema comporta una raccolta più puntuale e frequente, un minore impegno a carico dei cittadini ed un maggior decoro urbano.

In particolare, la raccolta è di natura differenziata ed è suddivisa per frazioni, così individuate:

- **frazione organica**, che comprende i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, gusci d'uova, pane raffermo, torsoli, noccioli, fondi di caffè, bustine di tè, piccoli ossi e cartilaginei, fiori appassiti; tutti i materiali compostabili: è possibile inserire nel contenitore dell'organico anche piatti, posate, bottiglie, buste e altri materiali se dotati di marchio di compostabilità CIC);
- **frazione multimateriale**, che comprende tutti quei rifiuti di natura riciclabile realizzati in plastica ed alluminio (tutti gli imballaggi in plastica di prodotti alimentari e non opportunamente puliti e privati di eventuali parti in carta o cartone, piatti, bicchieri e posate se opportunamente privati di residui alimentari, lattine, carta stagnola, vaschette e contenitori in alluminio);
- **frazione carta e cartone** (giornali e riviste, volantini pubblicitari, sacchetti per alimenti, sacchetti di carta con manici, fogli, poster, scatole in cartone, tetra pak, cartoni per bevande, scatole per alimenti, confezioni a fascetta, scatole in cartoncino, tutti conferiti o in sacchetti di carta o opportunamente legati con spago);
- **frazione vetro** (bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti di vetro, bicchieri, vasi di vetro);
- **frazione indifferenziato** (tutto quello che non può essere riutilizzato o riciclato);
- **frazione abiti usati**;
- **frazione oli esausti**;
- **frazione farmaci scaduti e pile.**

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani:

| Flusso di raccolta | Frequenza | Modalità di attuazione |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| Frazione organica | Lunedì, Mercoledì e Sabato | Raccolta porta a porta |
| Frazione multimateriale | Venerdì | Raccolta porta a porta |
| Frazione carta e cartone | Giovedì | Raccolta porta a porta |
| Frazione vetro | Lunedì | Raccolta porta a porta |
| Frazione indifferenziato | Martedì | Raccolta porta a porta |
| Frazione abiti usati | Continua | Mediante appositi raccoglitori ubicati in svariati punti del territorio comunale |
| Frazione oli esausti | Continua | Mediante apposito raccoglitore ubicato in Piazza 19 Agosto 1977 |
| Frazione farmaci scaduti e pile | Continua | Mediante appositi raccoglitori ubicati nei pressi della Casa Comunale |

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è affidato attualmente alla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA) ed è attuato secondo l'apposito piano per la gestione integrata dei rifiuti. Alla suddetta Società è affidato anche il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, svolto con operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il servizio comprende lo svuotamento dei cestini collocati nel centro urbano.

La zona del mercato settimanale del Mercoledì viene spazzata al termine del mercato.

Il programma può variare secondo necessità particolari indicate dall'Amministrazione Comunale e/o da necessità del momento ed è cura della Yele S.p.A. riorganizzare con l'operatore in via straordinaria le frequenze di intervento.

La rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche è, di norma, segnalata dall'operatore del Comune che, al contempo, programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi, quali eternit, viene incaricata impresa a ciò abilitata o la stessa ditta gestore del Servizio (Yele S.p.A.).

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto (60,86%), il Comune di Novi Velia (SA) si pone come obiettivo per il triennio 2014/2016 il raggiungimento del 70,00%.

Alzare il predetto livello significa ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti. Questo si realizza attraverso un miglioramento della raccolta differenziata (differenziare meglio ed in maniera più puntuale significa ridurre le tipologie dei singoli rifiuti) ed attraverso una forte sensibilizzazione che spinga al riciclaggio piuttosto che al consumo "usa e getta". Per perseguire tali fini si intenderà realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc.) e loro riciclaggio domestico.

Inoltre, si intende favorire la pratica del compostaggio domestico (già di fatto praticata da molti cittadini) attraverso l'introduzione graduale di un incentivo di natura fiscale a quelle famiglie che dimostreranno di essere in possesso di un composter domestico. A tal fine, l'Amministrazione Comunale si impegna a disciplinare, nel triennio 2015/2017, le modalità di introduzione del predetto incentivo. Questa buona pratica è di fatto il naturale prosieguo della campagna di sensibilizzazione, organizzata nell'anno 2012, dall'Amministrazione Comunale, volta a formare gli alunni delle scuole materna, elementare e media sul tema dei rifiuti e che ha previsto proprio la distribuzione di composter domestici.

Il perseguimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione Comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione.



Tabella della quantità di rifiuti prodotti nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

| DESCRIZIONE RIFIUTO | CODICE CER | QUANTITA' PRODOTTA (Kg/Anno) | % SUL TOTALE |
|--|------------|------------------------------|----------------|
| Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) (Codice 150000) | | | |
| Imballaggi in carta e cartone | 150101 | 1.000,00 | 0,19% |
| Imballaggi in materiali misti | 150106 | 79.880,00 | 15,45% |
| Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) (Codice 170000) | | | |
| Ferro e acciaio | 170405 | 900,00 | 0,17% |
| Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (Codice 200000) | | | |
| Carta e cartone | 200101 | 1.050,00 | 0,20% |
| Vetro | 200102 | 63.120,00 | 12,20% |
| Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 | 163.240,00 | 31,56% |
| Prodotti tessili | 200111 | 7.710,00 | 1,49% |
| Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | 200123 | 1.040,00 | 0,20% |
| Oli e grassi commestibili | 200125 | 300,00 | 0,06% |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi | 200135 | 1.380,00 | 0,27% |
| Rifiuti urbani non differenziati | 200301 | 189.380,00 | 36,62% |
| Rifiuti ingombranti | 200307 | 8.220,00 | 1,59% |
| TOTALE QUANTITA' PRODOTTA | | 517.220,00 | 100,00% |

Nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono state considerate le capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti Tale stima è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali, con elevato livello di attendibilità, e tenendo conto del numero complessivo delle utenze:

| Descrizione utenze | Numero utenze | Rifiuti prodotti (Kg/Anno) | % sul totale |
|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Utenze domestiche | 1.162 | 485.670 | 93,90% |
| Utenze non domestiche | 66 | 31.550 | 6,10% |
| Totale | 1.228 | 517.220 | 100,00% |

4. Determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2014.

Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dal Comune sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2014, da coprire con la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.

Il presente Piano Finanziario, sulla base di quanto rilevato dalla gestione, individua i costi previsionali riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 per un importo complessivo di € 337.361,67 (I.V.A. prevista per legge inclusa) così determinato:

| Descrizione costo | Importo (Euro) |
|--|-------------------|
| Servizio di raccolta differenziata porta a porta e spazzamento (canone) | 126.855,31 |
| Servizio di raccolta differenziata porta a porta e spazzamento (rivalutazione canone) | 17.671,63 |
| Servizio di raccolta domiciliare del vetro | 7.260,00 |
| Servizio di trasporto rifiuti a impianti di selezione e/o smaltimento | 29.167,60 |
| Servizio di conferimento rifiuti a impianti di selezione (imballaggi in carta e cartone, imballaggi in materiali misti, carta e cartone, vetro) | 2.009,34 |
| Servizio di conferimento rifiuti a impianti di selezione (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) | 29.279,00 |
| Servizio di trattamento rifiuti da raccolta differenziata (imballaggi in materiali misti, vetro, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso con componenti pericolosi, rifiuti ingombranti) | 21.404,62 |
| Servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati (Kg. 189.380 * € 0,170 + IVA 10%) | 35.414,06 |
| Servizio di noleggio cassoni scarrabili | 3.960,00 |
| Gestione automezzi (carburante, manutenzione ordinaria, polizze assicurative) | 19.035,46 |
| Quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti | 10.707,43 |
| Costi di svuotamento del sito di stoccaggio di Agropoli - Prignano (struttura consortile) | 5.578,04 |
| Quota di partecipazione alle spese consortili di raccolta differenziata | 25.509,00 |
| Quota di partecipazione al fondo comune per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (L.R. Campania n. 5 del 24/01/2014) | 1.159,50 |
| Costi amministrativi e di gestione (canone pro quota abbonamento e assistenza software per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI), spese di riscossione della tassa sui rifiuti (TARI)) | 7.194,75 |
| TOTALE PARZIALE COSTI PER L'ANNO 2014 | 342.205,74 |
| Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (a dedurre) | 4.844,07 |
| TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2014 | 337.361,67 |

In particolare, i predetti costi previsionali per l'anno 2014 sono stati determinati tenendo conto del fabbisogno finanziario dell'intero anno (spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti), partendo dalle spese dell'anno precedente.

E' prevista la quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti, pari a €. 10.707,43 per l'anno 2014, come determinata con deliberazione commissariale n. 6 del 04/06/2014 del Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4 di Vallo della Lucania (SA).

E' prevista altresì, a titolo prudenziale, la quota di partecipazione alle spese consortili di raccolta differenziata, pari a €. 25.509,00 per l'anno 2014, come richiesta dalla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA) per le precedenti annualità (delibera Assemblea CO.RI. SA/4 n. 08/08 del 09/07/2008 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 18/03/2009).

E' stato sottratto dal costo complessivo, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari a €. 4.844,07 per l'anno 2014, come stabilito dall'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/11/2013 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 21/11/2013, riporta una previsione complessiva di spesa di €. 305.951,28 (I.V.A. prevista per legge inclusa).

Gli scostamenti che si sono verificati nell'anno 2014 rispetto ai costi dell'anno precedente derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:


- è previsto il costo di rivalutazione del canone del servizio di raccolta differenziata porta a porta e spazzamento (€. 17.671,63), relativamente al piano per la gestione integrata dei rifiuti redatto nell'anno 2007 dalla Yele S.p.A. di Vallo della Lucania (SA);
- è previsto l'adeguamento del costo di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI) di competenza della Provincia di Salerno (società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A.) per l'anno 2014 (€. 4.791,32), da €. 147,00 a €. 170,00, oltre IVA prevista per legge, per ogni tonnellata di rifiuto conferita;
- è previsto il costo a carico del Comune per lo svuotamento del sito di stoccaggio di Agropoli – Prignano (€. 5.578,04), come ripartito con deliberazione commissariale n. 7 del 04/06/2014 del Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4 di Vallo della Lucania (SA);
- è previsto il costo di partecipazione al fondo comune per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (L.R. Campania n. 5 del 24/01/2014) (€. 1.159,50), come previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/07/2014;
- è previsto l'adeguamento dei costi amministrativi e di gestione per la corretta applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI).

I costi previsionali per l'anno 2014, determinati in complessivi €. 337.361,67 (I.V.A. prevista per legge inclusa), vengono ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e tenendo conto delle capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Tale ripartizione è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali e con elevato livello di attendibilità:

| Descrizione utenze | Numero utenze | % costi da attribuire | Costi attribuiti (Euro) |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Utenze domestiche | 1.162 | 93,90% | 316.782,61 |
| Utenze non domestiche | 66 | 6,10% | 20.579,06 |
| Totale | 1.228 | 100,00% | 337.361,67 |

Il presente Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, ai sensi dall'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene rimesso al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, unitamente alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Novi Velia, li 25 settembre 2014



Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario De Cesare", written over the typed name.





Allegato B)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2014



La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa per l'anno 2014 è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Sono **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze.

Sono **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Per l'anno 2014:

- la tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie degli immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare;
- la tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie degli immobili.

La disciplina della tariffa del tributo giornaliero è contenuta nel "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*".

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe di seguito determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014


| Numero | Descrizione categoria | Tariffa unitaria al metro quadrato |
|--------|---|------------------------------------|
| 1 | Civili abitazioni e pertinenze, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.. | € 2,45 |




TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2014

| Numero | Descrizione categoria | Tariffa unitaria al metro quadrato |
|--------|--|---------------------------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 2,97 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | € 4,12 |
| 3 | Stabilimenti balneari | € 4,20 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | € 3,79 |
| 5 | Alberghi con ristorante | € 3,79 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | € 3,55 |
| 7 | Case di cura e riposo | € 3,68 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | € 3,79 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | € 4,35 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | € 3,79 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 3,79 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | € 3,79 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 3,79 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | € 3,79 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 3,79 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | € 3,79 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | € 3,79 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 3,79 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 4,38 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | € 3,79 |
| 21 | Discoteche, night club | € 4,05 |

Novi Velia, li 25 settembre 2014



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti



Allegato C)

COMUNE DI NOVI VELIA

Provincia di Salerno

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
BILANCIO DI PREVISIONE 2014



ENTRATA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

| Risorsa | Descrizione | Importo (Euro) |
|-----------------------|--|-------------------|
| 1020073 | Tassa sui rifiuti (TARI) | 337.361,67 |
| 1010047 | Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA) | 16.870,00 |
| TOTALE ENTRATA | | 354.231,67 |

SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

| Intervento | Descrizione | Importo (Euro) |
|---------------------|---|-------------------|
| 1090503 | Servizio smaltimento rifiuti - Prestazioni di servizi | 294.407,70 |
| 1090505 | Servizio smaltimento rifiuti - Trasferimenti | 42.953,97 |
| 1040203 | Servizio istruzione pubblica - Prestazioni di servizi | 4.844,07 |
| 1010405 | Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA) - Trasferimenti | 16.870,00 |
| TOTALE SPESA | | 359.075,74 |


RAPPORTO COPERTURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

| Entrata | Spesa | % di copertura prevista |
|--------------|--------------|----------------------------|
| € 337.361,67 | € 337.361,67 | 100,00% |

Novi Velia, li 25 settembre 2014



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655;



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragioneria@comune.novivelia.sa.it – www.comune.novivelia.sa.it

REVISORE DEI CONTI

Protocollo n. 3901 del 25 settembre 2014

OGGETTO: Parere su proposte di deliberazione consiliare.-

Il **Revisore dei Conti** del Comune di Novi Velia (SA), nominato per il periodo dal 07 maggio 2012 al 06 maggio 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

VISTO l'art. 50 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08 novembre 2004, in base al quale è stata richiesta preventiva valutazione e apposito parere sulle proposte di deliberazione consiliare riguardanti aspetti economici e finanziari;

VISTE:

1. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto "*Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014.*", ed in particolare gli allegati A), B) e C);
2. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto "*Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.*";
3. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto "*Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.*";
4. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 18 settembre 2014 avente ad oggetto "*Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota per l'anno 2014.*";
5. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 16 settembre 2014 avente ad oggetto "*Approvazione del programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2014.*";
6. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 16 settembre 2014 avente ad oggetto "*Art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.- Provvedimenti.*";
7. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano Generale di Sviluppo periodo 2014/2019.*";

ESAMINATE le predette proposte di deliberazione di Consiglio Comunale ed i relativi allegati;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

RILEVATO che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni;



ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e sui relativi allegati, come riportate in premesse dal n. 1 al n. 7.-

Novi Velia, li 25 settembre 2014



Il Revisore dei Conti
(Rag. Assunta Taddeo)




Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

02.10.2014

Il Presidente

AVV. MARIA RICCHIUTI

Maria Ricchiuti



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA CITARELLA

Maria Citarella

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale Il 02.10.2014 , come prescritto dall' Art. 124 comma 1 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17.10.2014

Dalla Residenza Comunale, li 02.10.2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella

Maria Citarella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 02.10.2014

02.10.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del III comma dell'art. 47 della legge 08/06/90, n. 142

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47 – 2° comma legge 142/90)

Data , 02.10.2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella

Maria Citarella